

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale numero 6 del 27 luglio 2017 - revisionato con deliberazione del Consiglio camerale numero 17 del 29 dicembre 2022)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni delle Consulte territoriali (di seguito, Consulte), istituite ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona (di seguito, Camera di Commercio).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale.

Art. 2 – Sede, composizione e funzioni della Consulta

1. Le Consulte territoriali hanno sede presso la sede legale di Savona e presso le sedi di Imperia e La Spezia.
2. I componenti delle Consulte sono nominati dalla Giunta sulla base delle designazioni pervenute al Presidente della Camera di Commercio dalle Associazioni di categoria che hanno concorso alla formazione del Consiglio camerale. Non può essere nominato più di un rappresentante per ciascuna associazione. Compongono la Consulta anche un rappresentante dei Sindacati dei lavoratori, uno delle Associazioni dei Consumatori e uno degli Ordini professionali.

Possono far parte delle Consulte anche i consiglieri camerali.

Alle riunioni delle Consulte territoriali possono essere invitati soggetti esterni funzionali alla discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Le Consulte:

- a) svolgono funzioni e compiti di tipo propositivo e consultivo finalizzati alla collaborazione con la Camera di Commercio, per l'individuazione degli obiettivi strategici al momento della redazione dei documenti programmatici di competenza degli organi camerali;
- b) elaborano i dati e le informazioni di natura socio-economica relativi ai territori di competenza al fine di rendere coerenti i bisogni delle realtà economiche locali con gli interventi deliberati tempo per tempo dalla Camera di Commercio;

c) esprimono pareri su richiesta degli organi della Camera di Commercio.

4. Le Consulte non assolvono alcuna funzione di rappresentanza della Camera di Commercio.

Art. 3 - Presidenti delle Consulte

1. I Presidenti della Consulte sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio individuandoli fra i consiglieri camerali; si applicano le regole sui sistemi di votazione di cui agli artt. 17-18-19 del Regolamento di funzionamento della Giunta, approvato con delibera n. 96 del 2 dicembre 2016.

2. I Presidenti convocano le riunioni della Consulta, stabiliscono l'ordine del giorno e ne dirigono i lavori.

3. La prima seduta delle Consulte è convocata dal Presidente della Camera di Commercio.

4. Nell'eventualità che una riunione delle Consulte non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal Presidente della Camera di commercio o da uno dei due vice presidenti da egli delegati.

5 I Presidenti delle Consulte, anche su loro richiesta, possono essere invitati dal Presidente della Camera di Commercio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta camerale, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 4 - Autonomia organizzativa e convocazione delle sedute

1. Le Consulte hanno autonomia organizzativa, che esercitano nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento. Per l'espletamento delle proprie funzioni le Consulte si avvalgono delle strutture della Camera di Commercio.

2. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria almeno in una sessione annuale, in tempi utili ai fini dell'approvazione della Relazione previsionale e programmatica.

3. La convocazione delle Consulte deve essere disposta dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio o da almeno un terzo dei componenti delle Consulte stesse, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione. Della convocazione deve essere data comunicazione al Presidente della Camera di Commercio e ai componenti di Giunta.

4. L'avviso di convocazione delle riunioni delle Consulte deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, via e-mail, all'indirizzo indicato dai componenti, almeno dieci giorni prima della seduta, ovvero, nel caso d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta. Le Consulte si riuniscono in presenza presso le sedi dell'Ente camerale, ovvero da remoto o in forma mista.

5. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione delle Consulte vengono inviati ai componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza.

6. I componenti le Consulte hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 5 - Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art. 6 - Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute.

1. Il Presidente e i Componenti presenti alle riunioni delle Consulte possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario, viene posta in votazione per alzata di mano.

2. In apertura dei lavori della seduta delle Consulte, il Presidente può dare la parola ai Componenti che lo richiedano per eventuali loro comunicazioni.

Art. 7 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalle Consulte. Esso costituisce il resoconto sommario dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Camera di Commercio, individuato per ciascuna sede dal Segretario Generale. Il segretario provvede alla convocazione delle sedute e alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trasmesso ai componenti della Consulta entro trenta giorni dalla data della riunione; nei dieci giorni successivi i presenti alla riunione hanno facoltà di formulare integrazioni, proponendole al Presidente.

Art. 8 - Partecipazione ai lavori.

Possono partecipare alle sedute delle Consulte, oltre al Presidente della Camera di Commercio e al Segretario Generale della Camera di commercio, le persone delle quali sia stata decisa l'audizione e quelle invitate dai Presidenti in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Votazioni

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano; a parità di voti, prevale il voto dei Presidenti delle Consulte. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
2. L'esito è proclamato dai Presidenti.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio, le norme di legge generali.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per sette giorni.